

Il Foglio di Esofirst



Periodico First Cisl dedicato agli Esodati

n. 7

**gennaio
2018**

RISCATTO E RICONGIUNZIONE CONTRIBUTI

Circolare INPS n. 188 del 22/12/2017

Non si tratta di una novità. La citata circolare, infatti, si limita a fornire istruzioni di attuazione dell'art. 2 del DM 3 aprile 2017, n. 98998 (emanato per rendere operative le disposizioni di cui ai commi 234 e 237 della legge n.232 11/12/2016, cosiddetta Legge di Bilancio 2017), che già prevedeva l'esercizio, da parte dei datori di lavoro, della facoltà di riscatto e ricongiunzione di periodi utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, precedenti all'accesso ai Fondi di solidarietà (Credito e Bcc). Secondo le disposizioni dell'art. 2, i Fondi provvedono a loro carico, previo il versamento agli stessi da parte dei datori di lavoro della relativa provvista finanziaria, nei confronti dei lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia, o anticipato nei successivi sette anni, anche al versamento della contribuzione correlata a periodi, riscattabili o ricongiungibili, precedenti all'accesso ai Fondi di solidarietà, utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia.

La circolare riepiloga le modalità del processo per rendere operative le disposizioni di legge in materia di accesso alle prestazioni straordinarie dei Fondi di solidarietà delle banche, avvalendosi dell'ampliamento temporaneo del periodo di esodo (da 5 a 7 anni). Regole a termine, valide infatti sino alle uscite del 1 dicembre 2019, le quali contemplano appunto anche il ricorso allo strumento del riscatto/ricongiunzione, qualora risultasse utile al pensionamento anticipato o di vecchiaia entro i successivi 7 anni. Quanto allo strumento del riscatto/ricongiunzione (in cui il riscatto laurea assume rilievo principale), l'esercizio è previsto limitatamente al triennio 2017-2019 e le domande potranno essere presentate fino al 30 novembre 2019. Le banche dovranno presentarle almeno 4 mesi prima della risoluzione del rapporto di lavoro. La disposizione, come detto, si inserisce nel quadro delle misure di agevolazione all'esodo e ha come destinatari sia coloro che si trovino a maturare i requisiti per fruire della prestazione straordinaria senza ricorrere a operazioni di riscatto e/o ricongiunzione, sia coloro che raggiungano i requisiti di accesso alla prestazione straordinaria per effetto del riscatto o della ricongiunzione. Sia riscatto che ricongiunzione potrebbero far acquisire anche il diritto immediato alla prestazione pensionistica, escludendo in tal modo la corresponsione dell'assegno straordinario.

L'esercizio, da parte delle aziende del credito ordinario e del credito cooperativo, della facoltà di riscatto o ricongiunzione, generalmente riservata al diretto interessato, è comunque finalizzato - precisa la circolare INPS - all'esodo del lavoratore; l'efficacia dell'operazione è pertanto subordinata alla sottoscrizione dell'accordo di esodo per l'erogazione dell'assegno straordinario di sostegno al reddito e alla risoluzione del rapporto di lavoro che deve intervenire entro il mese successivo al pagamento, in unica soluzione, degli oneri di riscatto e/o ricongiunzione e, comunque, entro e non oltre il termine del 30 novembre 2019. Nessuna novità viene introdotta in ordine alle condizioni di accesso alle prestazioni (per il settore del Credito cooperativo ex art. 7, DM n. 82761 e per il settore del credito ex art. 7, DM n. 83486) che permangono, pertanto, soggette all'espletamento delle procedure contrattuali in materia di gestione dei livelli occupazionali, nonché al raggiungimento degli specifici accordi in materia di esodo con ricorso allo strumento dell'assegno straordinario e alla conseguente risoluzione del rapporto di lavoro. Ciò determina, in buona sostanza, che l'istituto del riscatto della laurea, con oneri a carico della banche, debba essere esplicitamente contemplato dall'Accordo sindacale richiesto in materia.